

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 351/2011 della Commissione, dell'11 aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 297/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 97 del 12 aprile 2011)

A pagina 23, l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Livelli massimi per i prodotti alimentari ⁽¹⁾ (Bq/kg)

	Alimenti destinati ai lattanti e ai bambini	Latte e prodotti lattiero-caseari	Altri prodotti alimentari, esclusi quelli liquidi	Prodotti alimentari liquidi
Somma degli isotopi dello stronzio, in particolare Sr-90	75	125	750	125
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	100 ⁽¹⁾	300 ⁽¹⁾	2 000	300 ⁽¹⁾
Somma degli isotopi del plutonio e di elementi transplutonici che emettono radiazioni alfa, in particolare Pu-239 e Am-241	1	1 ⁽¹⁾	10 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
Somma di tutti gli altri nuclidi il cui tempo di dimezzamento supera i 10 (dieci) giorni, in particolare Cs-134 e Cs-137, eccetto C-14 e H-3	200 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾	500 ⁽¹⁾	200 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questi valori sostituiscono a titolo provvisorio i valori di cui al regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio

Livelli massimi per gli alimenti per animali ⁽²⁾ (Bq/kg)

	Alimenti per animali
Somma di Cs-134 e Cs-137	500 ⁽¹⁾
Somma degli isotopi dello iodio, in particolare I-131	2 000 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per garantire la coerenza con i livelli di azione attualmente applicati in Giappone, questo valore sostituisce a titolo provvisorio il valore di cui al regolamento (Euratom) n. 770/90 della Commissione.

⁽²⁾ Il valore è fissato a titolo provvisorio e coincide con quello previsto per i prodotti alimentari in attesa di una valutazione dei fattori di trasferimento dello iodio dagli alimenti per animali ai prodotti alimentari.

⁽¹⁾ Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto al consumo.

⁽²⁾ Livello massimo relativo a un mangime con un tasso di umidità del 12%.

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GUE-047) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

